

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O. n. 38)

**Alberto Testi
e Greta Valentina Villa**
Zambelli & Partners

La negoziazione assistita da avvocati finalmente estesa alle controversie di lavoro

Riforma Cartabia: il decreto attuativo e le novità di maggior rilievo in materia giuslavoristica

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, aveva affidato al Governo il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura e alle leggi speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega^[1].

All'approssimarsi dello scadere del termine annuale concesso dal legislatore delegante, il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149, la cui ambizione è operare una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione e introdurre modelli di giustizia complementare, valorizzando le *c.d.* ADR^[2].

La riforma si colloca nell'ambito delle misure adottate in conformità a quanto stabilito dal PNRR, al quale le iniziative legislative sono strettamente correlate^[3].

Oltre all'estensione della negoziazione assistita ad aree che le erano sin qui precluse ed alla previsione, nell'ambito della medesima, di una fase istruttoria stragiudiziale, di cui si dirà nel prosieguo, una doverosa menzione merita, a dieci anni dalla sua più che criticata introduzione, l'abolizione per i licenziamenti del "doppio binario" processuale creato dal Rito Fornero, in favore del ritorno ad un unico procedimento^[4].

Pur nell'ambito dell'unico procedimento ordinario rimasto accessibile, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti per le quali sarà proposta domanda di reintegrazione manterranno una corsia preferenziale^[5]. Il medesimo rito ordinario si applicherà altresì alle controversie aventi ad oggetto la qualificazione del rapporto^[6] nonché, in controtendenza con il passato^[7], a quelle instaurate dai soci-

1. Art. 1, comma 1, Legge 26 novembre 2021, n. 206.

2. Si legge, infatti, nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, che «in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), lo schema del decreto legislativo interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR (n.d.r. Alternative Dispute Resolution), valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato».

3. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 6.

4. La riforma introduce un nuovo capo I-bis al libro II, titolo IV, del Codice di procedura civile «Delle controversie relative ai licenziamenti», dedicato alle liti riguardanti i licenziamenti, con conseguente abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'art. 1 della legge 92/2012.

5. Art. 441-bis c.p.c.

6. In linea con quanto, in vigore del rito sommario speciale, la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità, operando una corretta applicazione del principio di economia processuale, ha affermato.

7. La Legge 142/2001 ha infatti sancito la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, prevedendo che l'estinzione del primo rapporto, tramite il recesso del socio o la delibera di esclusione della cooperativa, automaticamente comporta la cessazione anche del rapporto di lavoro. Nello

lavoratori di cooperativa, anche quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo^[8]. Ulteriore novità interessa i licenziamenti discriminatori, la cui azione di nullità potrà essere proposta esclusivamente con rito ordinario (art. 414 c.p.c.) o, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, con i riti speciali (art. 38 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 28 decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), precludendo la proposizione di una azione l'accesso all'altro rito^[9].

Il potenziamento delle c.d. ADR

L'intervento operato dalla riforma mira a consentire il ricorso con maggiore effettività alle forme di giustizia complementare (tra le quali mediazione e negoziazione assistita) attribuendo così un vantaggio diretto ed immediato alle parti, unitamente all'ulteriore indiretto effetto di deflazione del contenzioso^[10].

In tale ottica, merita essere ricordato che la proposta della Commissione Luiso del 24 maggio 2021 introduceva la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., prevedendo altresì per la prima volta l'estensione della disciplina della mediazione, ancorché non tutte le norme del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 trovassero applicazione^[1]. La mediazione e la negoziazione assistita avrebbero poi dovuto essere solo facoltative, cosicché il loro esperimento non potesse mai costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Senonché, una tale iniziale proposta ha trovato solo parziale seguito, avendo sia l'originario testo del ddl n. 1162, sia i successivi emendamenti del Ministro Cartabia del giugno 2021 che, infine, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge delega,

mancato di estendere l'applicabilità della mediazione alle controversie di lavoro.

Del resto, a ben vedere, a differenza della negoziazione assistita, la mediazione prevede l'intervento di un terzo estraneo alla lite e, come tale, è una procedura conciliativa amministrata che, per molti aspetti, ricorda la procedura di conciliazione ex art. 410 c.p.c. già prevista in ambito giuslavoristico.

La mancata estensione di tale forma di composizione stragiudiziale della lite alle controversie di lavoro, pertanto, non desta particolari perplessità né impatta significativamente, soprattutto a fronte del ruolo rilevante assegnato alla negoziazione assistita^[12] che la riforma in esame ha invece esteso alle controversie lavoristiche, attribuendo all'accordo ivi raggiunto il regime di stabilità di cui all'art. 2113 c.c.

La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: un auspicato ritorno al passato

Prospettata da oltre un lustro, l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro è stata oggetto di molteplici interventi che hanno visto susseguirsi il riconoscimento e la valorizzazione dello strumento conciliativo e la sua categorica esclusione.

Il decreto legge 19 settembre 2014, n. 132, infatti, introducendo nel nostro ordinamento la negoziazione assistita, prevedeva (già) la possibilità che le controversie di lavoro fossero risolte stragiudizialmente dalle parti con l'assistenza degli avvocati, e che gli accordi raggiunti relativamente ai diritti dei prestatori di lavoro fossero assoggettati al regime dell'art. 2113 c.c.^[13]. In sede di conversione ad opera della Legge 10 novembre 2014, n. 162, tuttavia, la norma è stata mo-

stesso senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte stabilendo che «la cessazione del rapporto associativo [...] trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore» (Cass. S.U., 20 novembre 2017 n. 27436). A fronte di un provvedimento di esclusione dalla cooperativa, quindi, i soci-lavoratori non godevano più della possibilità di accedere alla tutela reintegratoria, potendo al più accedere alla sola tutela risarcitoria. Per poter ottenere la reintegrazione il socio-lavoratore avrebbe dunque dovuto impugnare la delibera di esclusione dinanzi al Tribunale delle Imprese con significativo aggravio di costi (si pensi solo al contributo unificato).

8. Art. 441-ter c.p.c.

9. Art. 441-quater c.p.c.

10. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022, cit.

11. Si veda P. Licci, *Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie di lavoro*, in *Lavoro Diritti Europa*, 3/2021.

12. P. Licci, *op. cit.*

13. L'art. 7 dell'originario decreto legge 132/2014, rubricato «conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro», disponeva che

dificata, con l'abrogazione dell'art. 7, da un lato, e l'introduzione, dall'altro, dell'espresso divieto di applicare la negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro^[14].

Tale scelta legislativa, da subito fortemente criticata, trova con la riforma in commento il suo epilogo.

L'art. 9 del D.Lgs 149/2022 ha infatti modificato il D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, eliminando ogni ostacolo all'utilizzo da parte di lavoratori e datori di lavoro di tale strumento di giustizia complementare.

Innanzitutto, la possibilità che le parti potessero essere assistite da "uno o più" avvocati è stata eliminata alla rubrica del Capo II, D.L. 132/2014 «*e ovunque ricorresse*», con il precipuo scopo di uniformare il procedimento alle ipotesi di cui ai nuovi (e qui di interesse) artt. 2ter, 4bis e 4ter, nelle quali è previsto che ciascuna parte sia assistita da "almeno un avvocato"^[15]. Condivisibile la scelta legislativa di ancorare l'assistenza di ciascuna parte al proprio legale, anche al fine di evitare che l'accordo negoziato possa essere perfezionato con l'assistenza di un solo difensore, con l'inevitabile permanere di dubbi circa l'adeguata tutela assicurata a ciascuna parte, in particolare al lavoratore.

Soprattutto, è stato soppresso l'alinea dell'art. 2, comma 2, D.L. 132/2014 che escludeva espressamente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie in materia di lavoro.

Coerentemente, poi, il nuovo art. 2-ter prevede (sia concesso dire, finalmente) che per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. «*fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti posso-*

no ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile». Accogliendo le proposte della Commissione giustizia del Senato e della Camera formulate nei pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge delega^[16], è inoltre previsto che, entro 10 giorni dal raggiungimento dell'accordo, questo sia trasmesso da una delle parti «*ad uno degli organismi (di certificazione) di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*» (art. 2-ter, comma 2).

Pertanto, salva la possibilità per le parti di ricorrere alle altre forme di conciliazione previste dall'ordinamento, alla negoziazione assistita da avvocati viene finalmente conferita la dignità di strumento realmente alternativo ed ulteriore sia al processo, sia alle altre forme di conciliazione.

A partire dal 30 giugno 2023^[17], pertanto, le parti avranno a disposizione un'ulteriore procedura di conciliazione stragiudiziale della lite, potendo accedere ad una pluralità di strumenti di giustizia complementare.

È infatti espressamente previsto che il ricorso alla procedura in commento sia senz'altro rimesso alla volontà delle parti, non costituendo la negoziazione assistita per le controversie di lavoro condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

La norma, come osservato, prevede altresì che ciascuna parte possa essere «anche assistita da un con-

«*all'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: "o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato"*».

14. L'art. 2, comma 2, lett. b), come modificato dalla legge di conversione, disponeva infatti che la convenzione di negoziazione assistita dovesse indicare «*l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro*». Tale scelta legislativa sembrava essere conseguenza del recepimento da parte del legislatore del parere del CSM sul dettato del D.L. 132/2014, secondo cui «*qui sembra poter vacillare l'intero impianto della disciplina del rapporto di lavoro, basato proprio sulla premessa che in presenza di una sproporzione di potere contrattuale tra le parti, la disciplina dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro non può essere affidata alla libera determinazione individuale dei soggetti coinvolti*» (Parere CSM a Sesta Commissione Giustizia del Senato, 18 settembre 2014).

15. In tal senso la Relazione Illustrativa all'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 149/2022, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 135.

16. Così la Relazione Illustrativa all'inserimento dell'art. 2-ter al D.L. 132/2014, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 136.

17. L'art. 41, D.Lgs. 149/2022 in tema di mediazione e negoziazione assistita, al quarto comma prevede infatti espressamente che «*le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023*» e ciò al dichiarato fine di «*consentire, nelle more, l'adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dalle disposizioni in precedenza indicate*» (Relazione Illustrativa all'art. 41, D.Lgs. 149/2022, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5).

sulente del lavoro»: stando al tenore letterale della norma, pare doversi escludere che i soli consulenti del lavoro possano concludere in autonomia l'accordo di negoziazione assistita che goda delle medesime garanzie di inoppugnabilità di cui all'art. 2113, comma 4 c.c. riconosciute alla convenzione raggiunta con l'assistenza degli avvocati.

La negoziazione assistita può infine avvenire, con il consenso delle parti, con modalità telematiche, e ciò con riferimento sia alla formazione e alla trasmissione degli atti, sia all'effettuazione degli incontri con collegamento da remoto (nuovo art. 2bis, D.L. 132/2014)^[18].

L'inoppugnabilità degli accordi e la tanto attesa affermazione del ruolo dell'avvocato quale garante delle parti

L'estensione alle controversie di lavoro della negoziazione assistita da avvocati, con attribuzione alle conciliazioni raggiunte dello stesso regime di quelle formalizzate nelle c.d. sedi "protette", è obiettivo che i giuslavoristi rivendicano da tempo.

Gli atti di disposizione sui diritti del prestatore di lavoro, come noto, sono soggetti ad un regime di invalidità parziale ai sensi dell'art. 2113 c.c., a meno che questi non siano intervenuti in sede giudiziale ovvero nelle c.d. "sedi protette" individuate dalla medesima norma (ovvero quelle istituite in sede sindacale secondo le procedure previste dai contratti collettivi, le commissioni di conciliazione e arbitrato, etc.), a cui via via se ne sono aggiunte ulteriori quali le commissioni di certificazione costituite da enti abilitati (università, enti bilaterali istituiti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, consigli provinciali dei consulenti del lavoro, ITL, ecc.).

Senonché, nonostante nella prassi gli accordi negoziati e sottoscritti dalle parti con reciproca assistenza degli avvocati costituiscano la maggior parte delle transazioni stragiudiziali, gli organismi abilitati a conferire il regime di inoppugnabilità alle conciliazioni sono sempre stati individuati nelle sedi sindacali, considerate "ontologicamente" depositarie dell'interesse del lavoratore, o nelle altre indicate dal legislatore, in quanto la presenza di un terzo imparziale è considerata garanzia per il lavoratore.

È quindi con grande disappunto che da sempre è stata vissuta l'esclusione degli avvocati liberamente scelti dalle parti dal novero dei soggetti idonei ad assicurarne la piena tutela, nonostante le ampie garanzie dell'assistenza da questi fornita^[19], e parimenti irragionevole risultava l'ulteriore aggravio per le parti costituito dall'imprescindibile "passaggio" in sede protetta (spesso meramente formale) al fine di assicurarsi il regime di stabilità di cui all'articolo 2113, comma 4, c.c.

A seguito della riforma, finalmente, tutte le reticenze sino ad oggi registrate circa il valore dell'assistenza fornita alle parti dagli avvocati possono dunque dirsi superate, con un significativo riconoscimento del ruolo dell'avvocatura.

L'istruttoria stragiudiziale

Nell'originaria proposta della Commissione Luiso erano presenti unicamente l'invito alla semplificazione della procedura di negoziazione assistita e la possibilità per le parti di utilizzare un modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: solo quest'ultima è oggi cristallizzata nell'art. 2, comma 7bis, D.Lgs. 132/2014, così come modificato dall'art. 9, comma 1, n. 4), D.Lgs. 149/2022.

18. «Art. 2-bis Negoziazione assistita in modalità telematica - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.

4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005».

19. È infatti notorio che l'avvocato è soggetto alle norme del codice deontologico il quale, fra l'altro, prescrive i doveri di competenza, diligenza, probità e fedele patrocinio, e che ricollega alla loro infrazione significative sanzioni disciplinari, financo la radiazione. A ciò aggiungasi che ogni avvocato è obbligatoriamente tenuto all'attivazione di una assicurazione professionale, con la conseguente maggior tutela per la parte assistita in caso di danni ad essa arrecati.

Nelle proposte governative trasposte in legge nei nuovi artt. 4bis e 4ter del D.Lgs 132/2014, invece, la procedura viene “arricchita” con una fase istruttoria stragiudiziale.

Tale attività, qualora prevista dalla convenzione di negoziazione, consiste nella facoltà di ciascun avvocato di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti specificamente individuati – di cui apparentemente il “teste” è venuto a conoscenza prima di rendere la propria dichiarazione – e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia^[20], nonché in quella di acquisire dichiarazioni confessorie di una parte a favore dell’altra^[21].

È senz’altro opportuno sottolineare che la riforma prevede la possibilità di utilizzare le prove così eventualmente raccolte nel giudizio che dovesse essere instaurato a seguito del fallimento della negoziazione assistita, e che, quanto alle dichiarazioni confessorie, il rifiuto ingiustificato della parte di renderle è poi valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.

Considerazioni conclusive

Se – da un lato – deve essere senz’altro accolta con favore l’estensione della negoziazione assistita da avvocati alle controversie di lavoro, in quanto contribuisce efficacemente all’intervento sul rapporto tra giurisdizione ordinaria e forme di giustizia complementare, incentivando il ricorso a queste ultime, – dall’altro – non si può non segnalare che alcune disposizioni della riforma possono, in concreto, contribuire alla tendenza opposta.

In particolare, l’istruttoria stragiudiziale prevista dagli artt. 4bis e 4ter, seppure solo eventuale (in considerazione dell’inciso “qualora la convenzione di negoziazione lo preveda”) e finalizzata, nell’intenzione del legislatore, ad accrescere la consapevolezza delle parti circa gli elementi che possono condurre, nel miglior modo, alla composizione della lite^[22] (consentendo, in sostanza, una valutazione prognostica sui possibili esiti del giudizio), potrebbe tradursi in un approccio reticente a tale strumento, a fronte del timore delle parti di vedersi

20. L’articolo 4-bis, D.Lgs. 132/2014, rubricato «Acquisizione di dichiarazioni», prevede infatti che: «quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

2. L’informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato:

- a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
- b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
- c) della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile;
- d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni;
- e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date
- f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile.

4. Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli avvocati e l’attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.

5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. All’informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.

6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.

7. Quando l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile».

21. L’art. 4-ter, D.Lgs. 132/2014, rubricato «Dichiarazioni confessorie», prevede che: «1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia.

2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l’efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile.

3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile».

22. «I criteri di cui alle lettere s) e t) del comma 4 dell’unico articolo della legge delega prevedono la possibilità di svolgere attività istruttoria stragiudiziale nell’ambito della negoziazione assistita. Per dare attuazione a tali principi sono stati inseriti due nuovi articoli che disciplinano,

esposte alle conseguenze processuali appena riferite: la sensazione è che sarà un istituto poco frequentato dai giuslavoristi.

Resta infine perplessità la previsione di cui agli artt. 11bis e seguenti del D.Lgs. 132/2014 in tema di patrocinio a spese dello Stato che, apparentemente,

ha riservato tale agevolazione alle sole controversie per le quali la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità dell'azione (e la procedura si conclude con la conciliazione)^[23], escludendo, evidentemente, tutte le negoziazioni in materia di controversie di lavoro. ●

rispettivamente, l'acquisizione delle dichiarazioni dei terzi e l'acquisizione delle dichiarazioni confessorie, e sono state apportate modifiche all'articolo 371-ter del codice penale che prevede e punisce il reato di false dichiarazioni rese al difensore nell'ambito delle indagini difensive nel corso del procedimento penale. Va preliminarmente evidenziato che la finalità principale delle disposizioni che consentono alle parti di svolgere attività istruttoria nell'ambito della negoziazione assistita è di metterle in condizione di acquisire tutti gli elementi che possono condurre, nel miglior modo, alla composizione della lite. I criteri di delega prevedono anche che tale attività istruttoria possa essere utilizzata in giudizio, ma si deve evidenziare che tale possibilità non costituisce lo scopo principale dell'innovazione in tema di istruttoria nelle procedure di negoziazione» (Relazione Illustrativa all'inserimento dell'art. 2-ter al D.L. 132/2014, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 136).

²³. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 139.